



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N 212/13

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 3

18/09/2013 ore 09:00

riunita con l'intervento dei Signori:

SENTENZA

N°

<input type="checkbox"/>	OCCHINEGRO	RICCARDO	Presidente
<input type="checkbox"/>	GARGANO	SAVERIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	BISESTILE	COSIMO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

PRONUNCIATA IL:

18 SET. 2013

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 212/13
depositato il 06/02/2013

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 2457 DEL 26.10.12 PROT.149545 I.C.I. 2007
contro: COMUNE DI TARANTO
difeso da:

[REDACTED]

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

MONTANARO VITO
C.SO UMBERTO I N.150 74100 TARANTO TA

12 LUG. 2016
Il Segretario
IL SEGRETARIO
(dr. Giuseppe Petillo)

Il ricorso è proposto contro il Comune di Taranto avverso l'avviso di accertamento n. 2457-prot.149545 del 26-10-2012 con il quale per l'annualità 2007, il Comune richiede ICI per un considerevole numero di immobili.

Il ricorrente espone numerosi motivi di contestazione e chiede l'annullamento dell'accertamento.

Il Comune di Taranto è costituito in giudizio, ritiene essere infondato ed illegittimo l'assunto del ricorrente e conclude chiedendo la conferma dei propri atti ed il rigetto del ricorso.

Esaminati gli atti la Commissione deve rilevare che l'atto impugnato è privo di motivazione e prova, della motivazione prevista per gli atti della P.A. dalla L. 241/90 e dalla L. 212/2000 perché, considerato il numero degli immobili da tassare e la diversità dei cespiti, l'atto è generico, illegittimo ed errato anche per i valori attribuiti ed anche prima della emissione dello stesso, il Comune ha commesso violazioni che poi sono divenuti incidenti per l'accertamento.

Su quest'ultimo punto sottolinea la Commissione che il Comune non risulta che abbia mai comunicato al ricorrente un qualche documento da dove si rilevi l'attribuzione dei valori delle aree edificabili, ma tale omissione, considerata anche l'attività svolta dall'impresa assume rilevanza notevole anche per problematiche non riguardanti la tassazione.

Risulta anche agli atti che diversi valori attribuiti ad aree edificabili sono state applicate in forma retroattiva, ma anche in tale operato l'attività del Comune è illegittima per doversi riferire i valori da applicare al 1° gennaio dell'anno della tassazione.

Quanto all'analisi degli immobili tassati, l'avviso di accertamento appare grossolano e superficiale perché sono in esso individuati circa duecento immobili senza indirizzo per i quali non possono essere effettuati controlli e risconti e per altri duecento immobili riportati, sono state segnalate circostanze che ne confermano la non tassabilità (avvenuta cessione prima del 2007-riportati due volte-aree cedute gratuitamente, ecc.).

Ritiene la Commissione che per come confezionato l'avviso di accertamento non offre le garanzie minime previste dalle leggi in materia, non dimostra l'affidabilità e la collaborazione reciproca tra amministrazione comunale e contribuente rimarcata numerose volte nella L. 21/2000 e pertanto lo stesso non può essere confermato.

Considerando quanto riportato assorbente anche per tutto quanto riportato agli atti di causa e non espressamente trattato, la Commissione ritiene di dover confermare le richieste del ricorrente.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P. Q. M.

La TERZA Sezione della CTP di Taranto, così dispone:

===in accoglimento del ricorso, dichiara nullo l'avviso di accertamento impugnato;

===liquida in favore del ricorrente le spese di questo giudizio quantificate in euro tremila che pone a completo carico del Comune di Taranto.

Così deciso il giorno 18/9/2013

Il Giudice Relatore
(Saverio Gargano)

Il Presidente
(Riccardo Occhinegro)